

ALLEGATO "A"

ALLEGATO 1


INTESA FRA REGIONE TOSCANA, ANCI TOSCANA, SINDACATI CONFEDERALI REGIONALI CGIL - CISL - UIL, SINDACATI REGIONALI FP CGIL - FPS CISL - UIL FPL - CIDA e USPPi SULLA DEFINIZIONE DI UN CONTRATTO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE DA APPLICARE AI DIPENDENTI EX ATER CHE TRANSITERANNO PRESSO UN NUOVO SOGGETTO GESTORE E DELLE NORME DI ARMONIZZAZIONE PER IL PASSAGGIO DA UNA FORMA CONTRATTUALE AD UN'ALTRA

\*\*\*\*\*



Nell'ambito dell'esigenza di dare attuazione alla L.R. 77/98 "Riordino delle competenze in materia d'edilizia residenziale pubblica" e nel quadro dei contenuti della deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 26 giugno 2002 e degli indirizzi di cui all'Ordine del Giorno d'accompagnamento della citata deliberazione approvato dal Consiglio Regionale della Toscana nella stessa data, i firmatari della presente intesa,

**PREMESSO**



che prendono atto della necessità di favorire l'attuazione della riforma di cui alla L.R. 77/98 nei tempi stabiliti dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 109 del 26 giugno 2002;

che occorre definire in modo unitario a livello regionale la forma contrattuale di riferimento da applicare ai dipendenti ex ATER che transiteranno presso i nuovi soggetti gestori e le modalità di tale trasferimento;

che obiettivo comune è quello che il passaggio dei dipendenti delle ATER ai nuovi soggetti gestori avvenga in modo che sia garantita ai lavoratori la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del passaggio;

che sia garantita ai singoli lavoratori la professionalità da loro acquisita;

che è volontà comune individuare un quadro di idonee garanzie per il personale da trasferire;

che, in vigore di contratti del personale Enti Locali scaduti il 31.12.2001, occorre garantire l'applicazione dei benefici dei nuovi contratti 2002/2005 spettanti con decorrenza antecedente a quella del trasferimento;

tutto ciò premesso

concordano sui seguenti punti:

1) E' garantita la continuità del rapporto di lavoro e il personale trasferito conserva, a norma di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 7 L.R. 77/98, la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata.



2) Il contratto di lavoro applicato a seguito del trasferimento sarà per il personale non dirigente il C.C.N.L. Federcasa e per il personale dirigente il C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confederazione Nazionale dei Servizi.

3) Quale norma di primo inquadramento per il personale delle categorie trasferito si applicano, da parte dei soggetti individuati per l'esercizio delle funzioni, le disposizioni di cui al Titolo VI del CCNL Federcasa 2002-2005.


Gli stessi soggetti garantiranno, al rinnovo dei CC.CC.NN.LL. Enti Locali per il personale delle categorie e dirigente per il quadriennio 2002/2005, l'adeguamento dell'inquadramento giuridico ed economico derivante dal contratto medesimo. Qualora si producesse una diminuzione complessiva della retribuzione fissa e ricorrente di cui il dipendente godeva al momento del trasferimento, la differenza verrà riconosciuta quale assegno ad personam non riassorbibile.

In analogia a quanto previsto per il personale delle categorie, quale norma di primo inquadramento per il personale dirigente trasferito si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del CCNL Federcasa 2002-2005.

Nei confronti del personale dirigente gli incarichi in essere e le relative indennità, conferiti dalle ATER, sono mantenuti fino alla scadenza prevista e in ogni modo non oltre un anno dall'operatività del soggetto individuato per l'esercizio delle funzioni.

Dopo un anno dall'entrata in funzione i nuovi soggetti gestori, in relazione all'eventuale loro riassetto organizzativo, procederanno all'attribuzione degli incarichi.

E' fatto salvo il diritto a fruire, presso i soggetti individuati per l'esercizio delle funzioni, del numero dei giorni di ferie maturate e non fruito alla data precedente a quella del trasferimento.



4) Gli Enti Locali che costituiscono il livello ottimale d'esercizio delle funzioni (LODE) verificano che nei bilanci dei soggetti individuati per l'esercizio delle funzioni siano previste, per il trattamento economico accessorio complessivo del personale, risorse economiche non inferiori a quelle stanziare nell'anno solare precedente dalle ATER di provenienza; sono da ricomprendere in tali risorse quelle necessarie al pagamento, subordinato all'effettivo svolgimento delle relative attività o dei progetti, delle forme di incentivazione previste da disposizioni legislative e a cui, peraltro, fa riferimento l'art 68 punto 16 del CCNL Federcasa 2002-2005. Con ciò si intende garantire l'applicazione della Legge 109/94 e successive modificazioni, compreso l'art. 18, da parte di tutti i soggetti gestori comunque denominati e qualunque sia la loro natura giuridica e la corresponsione del compenso per l'attività di professionista legale, qualora le relative attività siano effettivamente svolte.

Le parti concordano che viene demandata ad accordi territoriali con le OO.SS. e le RSU, la definizione delle modalità di corresponsione, al fine del mantenimento, delle indennità previste nel CCNL Enti Locali e non individuabili nei contratti Federcasa e dirigenti CISPES.



Fino alla definizione degli accordi territoriali vengono mantenute le somme corrisposte a titolo di indennità.

5) Gli Enti Locali che costituiscono il LODE garantiscono che i soggetti individuati per l'esercizio delle funzioni attivino, nel rispetto della normativa in materia, soluzioni idonee al mantenimento nei confronti dei dipendenti trasferiti dalle ATER di livelli di trattamento di fine rapporto di lavoro analoghi a quelli che sarebbero spettati agli stessi presso le ATER ( TFS INPDAP con integrazione LR 51/89 o TFR).

6) In caso di cessazione e/o ristrutturazione di settori d'attività dei soggetti individuati per l'esercizio delle funzioni, che comportino riduzione di personale, gli Enti Locali che costituiscono il LODE garantiscono, previ accordi con le organizzazioni sindacali di livello territoriale e le RSU, la destinazione del personale prioritariamente ai medesimi Enti o ad altri Enti. Con tali accordi è garantita la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della posizione giuridica ed economica riferita agli ex dipendenti ATER, mentre per quanto riguarda gli eventuali nuovi assunti, si procederà all'apertura di uno specifico tavolo negoziale aziendale.

7) I dipendenti trasferiti potranno richiedere di accedere alle procedure di mobilità verso gli Enti Locali del LODE di riferimento. Gli stessi Enti si impegnano a valutare prioritariamente tali domande.

X I dipendenti potranno inoltre far richiesta di mobilità per altre pubbliche amministrazioni.

8) Nel caso in cui lo scioglimento di un'ATER dia luogo alla nascita, anche non contemporanea, di più soggetti gestori l'assegnazione del personale in servizio presso l'ATER ai nuovi soggetti avverrà, qualora si realizzi la copertura del numero delle unità previste per ciascun profilo professionale presso ogni soggetto gestore, sulla base dell'opzione presentata dai dipendenti.

In caso di non copertura delle unità previste, gli Enti Locali che costituiscono il LODE procederanno, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali a livello territoriale e la RSU, a definire criteri oggettivi per la formazione di graduatorie, riferite al personale già in servizio presso l'ATER, finalizzate alla copertura dei relativi posti. Tali graduatorie non costituiscono un obbligo dei dipendenti al trasferimento, per incentivare il quale sarà stabilita, nel medesimo accordo, una maggiorazione del compenso di cui al successivo punto 10.

Se anche successivamente alla procedura di cui sopra risultassero comunque posti vacanti i LODE faranno riferimento a quanto stabilito nell'allegato 2 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 26.6.2002.

9) Gli Enti Locali che costituiscono il LODE si assumono l'impegno, attraverso i necessari adempimenti tecnici, a che, nella presente fase d'attuazione dell'art. 7, comma 2, L.R. 77/98, sia garantita la continuità dell'erogazione del trattamento economico spettante al personale trasferito al soggetto gestore.

10) E' corrisposto dalle ATER o in via subordinata dai soggetti gestori entro sei mesi dal trasferimento l'incentivo, previsto dall'art. 17 comma 7 del CCNL Enti locali, nella misura di quattro mensilità.

In sede di contrattazione aziendale saranno individuate dai nuovi soggetti gestori particolari forme di incentivazione per i dirigenti in considerazione dell'apporto professionale ed operativo degli stessi nella fase di attivazione dei soggetti gestori medesimi.

11) Gli Enti Locali che costituiscono il LODE si assumono l'impegno a che i soggetti gestori adottino atti conformi ad una applicazione integrale delle disposizioni di salvaguardia stabilite dalla L. 300/70, a prescindere dal numero dei dipendenti.

12) Nell'ambito della continuità del rapporto di lavoro e stanti le finalità dei nuovi soggetti gestori, quale che ne sia la specifica natura giuridica, continuano ad avere vigore, nel rispetto della normativa vigente in materia, le disposizioni speciali che consentono ai funzionari incaricati di continuare a svolgere, nell'esclusivo interesse dell'ente, le seguenti attività:

- a- difesa in giudizio dell'ente, con iscrizione all'Albo speciale di cui all'art. 33 del Regio Decreto 1578/1933;
- b- progettazione e direzione lavori senza obbligo di iscrizione agli Albi professionali ex art. 17, comma 2 legge 109/94;
- c- stipula di atti in forma pubblica ex artt. 151 e 153 del TU 1165/1938.


13) Il contenuto della presente intesa è riferito al personale in servizio presso le ATER trasferito, ai sensi dell'art. 7, comma 2, L.R. 77/98, ai soggetti individuati per l'esercizio delle funzioni, ad esclusione dei punti 2, 11 e 14 che si intendono applicati a tutto il personale.

14) Le parti, allo scopo di semplificare le operazioni di TFS e pensione per il personale ed evitare penalizzazioni improprie, concordano che i futuri soggetti gestori, previa verifica con l'INPDAP, potranno mantenere l'iscrizione al medesimo Istituto Previdenziale.



15) Per quanto non previsto dalla presente intesa si rimanda, per le materie di competenza, alla contrattazione decentrata di livello territoriale. Allo stesso livello potranno essere disciplinate condizioni, requisiti, limiti e incentivi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Le parti concordano che sarà attivata la contrattazione aziendale anche per l'istituzione delle posizioni di quadro previste dal contratto Federcasa e per l'organizzazione del lavoro dei nuovi soggetti gestori.

Firenze, 18 dicembre 2002.


Per la Regione Toscana

 RICCARDO CONTI

Per l'ANCI Toscana

 ALFIO BALDI  
 TEA ALBINI

Per la C.G.I.L.

 GUIDO OLIVASTRONI


Per la C.I.S.L.

 SERGIO SORANI

Per la U.I.L.


 ANTONIO BUGATTI

Per la C.G.I.L. F.P. Regionale


 STEFANO BIANCHI

Per la FPS C.I.S.L. Regionale

TENA BRAGLI




Per la U.I.L. FPL Regionale




Per la CIDA Regionale

LEONARDO BELGINI



Per la USFPI Regionale


GIUSEPPE COSTANZO



NOTE A VERBALE DELLE OO.SS. DI CATEGORIA.

- 1 - In merito ai contenuti del punto 4) le OO.SS. di categoria affermano il principio, da esprimere compiutamente nelle trattative locali, secondo cui il nuovo soggetto gestore non dovrà procedere ad esternalizzazioni di servizi.
- 2 - In relazione al punto 10) le OO.SS. di categoria affermano il principio che l'incentivazione di cui al secondo comma, pur variabile per valori e tipologie in relazione alla specificità delle singole posizioni dirigenziali, dovrà essere equilibrata all'incentivo previsto per il personale non dirigente.

Firenze 18.12.2002



The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. One is a stylized signature at the top center, another is a signature on the left side, and the third is a signature on the right side. There are also some faint lines and marks around the signatures.